

Allegato A

Schema di Accordo Istituzionale per una più efficace politica di valorizzazione dei beni confiscati presenti sul territorio della Regione Campania e per l'individuazione di possibili modalità di riuso, recupero e rigenerazione urbana del territorio, anche attraverso la collocazione di presidi delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco.

TRA

la Regione Campania, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale On.
Vincenzo De Luca;

E

l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità Organizzata (ANBSC), rappresentata dal Direttore
Prefetto Maria Rosaria Laganà

di seguito anche nominate "Parti"

VISTI

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;
- il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2010, n. 50, che ha istituito l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC),

subentrata in tutti i compiti attribuiti in precedenza all'Agenzia del Demanio in materia di gestione e di destinazione di beni confiscati in via definitiva alla criminalità organizzata;

- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., recante il "Codice delle leggi antimafia e dalle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2 della legge n. 136/2010" che attribuisce all'ANBSC, fra gli altri, i seguenti compiti (art. 110, comma 2): amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale e 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione; adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 e ss.mm.ii., recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale", il quale prevede che "Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo

l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni [...]”;

- l'art. 58 del citato decreto, che stabilisce le modalità di fruizione del dato e prevede, ai sensi dell'art. 50, comma 2, la stipula di apposita convenzione volta a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico;
- il Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati (GDPR) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

PREMESSO CHE

- la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico è parte integrante della strategia economica e di bilancio del Governo in quanto, oltre ai benefici per la finanza pubblica connessi al recupero della spesa e alla riduzione del debito, ha implicazioni rilevanti per l'efficienza nella gestione degli stessi asset pubblici;
- in tale ambito si inserisce il patrimonio costituito dai beni confiscati alla criminalità organizzata che può offrire una preziosa riserva di capacità logistica cui attingere per la disponibilità di spazi funzionali al perseguimento di rilevanti finalità pubbliche;
- la restituzione alle comunità territoriali dei beni confiscati alle mafie costituisce uno strumento di grande valore etico, non solo perché detti beni possono trasformarsi in opportunità occupazionali, generando lavoro che produce beni e servizi di pubblica utilità, ma anche perché gli stessi possono rappresentare luoghi di stimolo alla partecipazione civile, di inclusione sociale, di accoglienza e di costruzione di comunità solidali;

- tra le diverse finalità assume particolare rilievo lo sviluppo delle misure correlate alla sicurezza, anche in termini di prevenzione, che preveda altresì il potenziamento dei presidi delle Forze di Polizia nei territori e degli interventi per l'alloggiamento del relativo personale, in una logica partecipata e di prossimità;
- l'obiettivo può essere perseguito anche attraverso l'utilizzo di beni definitivamente confiscati alla criminalità organizzata, nell'ambito di una positiva ed efficace cooperazione tra diversi livelli di governo che consenta di individuare, sulla base degli specifici quadri esigenziali, immobili opportunamente destinabili all'uso richiesto, in relazione ai quali porre in essere i necessari interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale nonché il superamento di eventuali criticità tecnico-urbanistiche;
- emerge, altresì, l'esigenza di porre in essere, nel più ampio quadro delle politiche di rigenerazione urbana, interventi a favore del patrimonio dei beni confiscati, in modo da espungere dallo stesso, con conseguente contrazione dei relativi oneri di mantenimento, i cespiti che presentino caratteristiche di abusività insanabile, realizzazione in totale assenza o difformità dagli strumenti urbanistici ovvero che, a ragione dell'originaria riconducibilità alla criminalità organizzata, siano stati trasformati o adibiti a discarica non autorizzata;
- tali politiche, in una prospettiva di ripristino della legalità, possono talora richiedere interventi di demolizione di fabbricati oppure di messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati a seguito di conferimenti e/o sversamenti non conformi alle vigenti normative;
- alla data del 31 dicembre 2024, su base nazionale, la Campania, per quanto attiene alla sfera di competenza dell'ANBSC, è la seconda Regione per numero di

beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, rilevati in n. 4.121 già destinati e 3.304 in gestione;

- la Regione Campania, in armonia con la norma nazionale, incentiva il recupero e sostiene il riutilizzo ai fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della Legge regionale n. 7/2012;
- la legge regionale 16 aprile 2012, n. 7 "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", finalizzata a favorire il pieno riutilizzo dei beni confiscati, prevede che la Regione sostenga e favorisca la loro restituzione alla comunità e detta nel contempo disposizioni per la realizzazione di progetti di riutilizzo sociale qualificati e diversificati, sostenibili nel tempo e capaci di favorire positive ricadute sociali, economiche e occupazionali;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 366 del 7 luglio 2022 è stato approvato il "Piano strategico per i beni confiscati della Regione Campania 2022-2024, strumento di programmazione che definisce i principi di indirizzo e coordinamento, individuando i criteri e i settori delle progettualità atti a promuovere e sostenere il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata presenti nel territorio campano, con la previsione di Obiettivi specifici ed Azioni;
- tali obiettivi concernono prioritariamente la valorizzazione dei beni confiscati ed il rafforzamento delle competenze nella gestione degli stessi, mirando anche alla rigenerazione urbana di luoghi dismessi e sottoutilizzati;
- il Piano Strategico prevede, altresì, la realizzazione di percorsi integrati di orientamento e formazione per potenziare e qualificare le competenze della P.A. ed in particolare dei funzionari, dirigenti e amministratori delle Amministrazioni

comunalì, in ragione della centralità del ruolo dagli stessi svolto nelle azioni di riuso dei beni confiscati;

- la citata legge regionale 7/2012 istituisce il Fondo Unico per i beni confiscati, destinato a supportare gli interventi di ristrutturazione e le attività di riutilizzo sociale;
- nell'ambito dei vari cicli di programmazione finanziaria la Regione Campania ha stanziato specifiche risorse per l'erogazione agli Enti locali di contributi destinati alla rifunionalizzazione dei beni confiscati per il recupero a fini sociali o istituzionali;
- è intenzione della Regione Campania adottare ulteriori modelli di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'importanza del riutilizzo sociale e del risanamento dei beni confiscati come strumento efficace di contrasto e prevenzione dell'infiltrazione criminale nell'economia legale e nella società, per garantire la fruibilità collettiva dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- Regione, ANBSC e Ministero dell'Interno/Prefetture promuovono intese, al fine di realizzare la più efficace valorizzazione dei beni confiscati, per il perseguimento di finalità di indubbio interesse pubblico e a vantaggio delle collettività che hanno subito la pervasiva presenza della criminalità organizzata;
- Con deliberazione di Giunta regionale n. ... del è stato approvato lo schema di Accordo con l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), di durata triennale, per una più efficace politica di valorizzazione dei beni confiscati presenti sul territorio della Regione Campania [...]

ATTESO CHE

- con la definitività della confisca, perfezionato il sub-procedimento di verifica dei crediti, i beni, ai sensi dell'art. 48 del Codice antimafia, sono mantenuti al patrimonio dello Stato per usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, ovvero trasferiti per finalità istituzionali o sociali al patrimonio degli Enti territoriali che possono gestirli direttamente o tramite soggetti del Terzo settore individuati attraverso procedure di evidenza pubblica, ovvero assegnati direttamente dall'ANBSC agli enti o alle associazioni del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento;
- l'ANBSC delibera, con proprio provvedimento, in ordine alla destinazione del bene;
- ai fini della migliore destinazione del bene, presso le Prefetture operano i Nuclei di supporto;

CONSIDERATO CHE

- l'ANBSC è fortemente impegnata in un processo di cooperazione interistituzionale con le Regioni Italiane per la valorizzazione ed il recupero, ai fini della più ampia fruibilità da parte degli Enti territoriali, dei beni a loro destinati e destinabili;
- l'ANBSC cura, attraverso sistemi informativi e piattaforme applicative a ciò dedicate, l'acquisizione dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali e promuove la messa a disposizione di tale patrimonio

conoscitivo ai soggetti istituzionali a diverso titolo coinvolti nel processo destinatorio, mediante profilature che consentano la conoscenza in termini generali e di dettaglio dei cespiti insistenti nei territori di rispettiva competenza;

- per la Regione Campania è essenziale promuovere un nuovo percorso nel modello di programmazione delle attività in tema di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- la Regione Campania ha manifestato la volontà di essere parte attiva nel perseguimento degli obiettivi delineati in premessa, assicurando la piena collaborazione alle necessarie attività di pianificazione delle diverse azioni, attraverso momenti di analisi condivisa dei dati, volti all'individuazione dei cespiti e dei siti da inserire nei programmi di intervento, anche al fine di attuare misure tese alla semplificazione ed accelerazione dei correlati procedimenti amministrativi;
- allo scopo di ottimizzare le risorse stanziare e monitorare l'effettiva restituzione alla collettività dei beni è necessario condividere la mappatura, sia di quelli già destinati che di quelli in gestione, anche in modo da individuare i cespiti che, in ragione della rispettiva collocazione e delle specifiche caratteristiche e condizioni tecnico-urbanistiche possano, da un lato, soddisfare le esigenze funzionali delle Forze di polizia e, dall'altro, costituire oggetto degli interventi di demolizione e di bonifica finalizzati alla salvaguardia del territorio medesimo;
- è, altresì, interesse delle amministrazioni firmatarie dell'Accordo accrescere il valore aggiunto degli investimenti effettuati, per ottimizzare e monitorare il processo di riutilizzo dei beni stessi, in particolare per quanto concerne la loro integrazione nel tessuto sociale dei territori interessati;

- la Regione Campania e l'ANBSC intendono promuovere una collaborazione istituzionale bidirezionale, attraverso la condivisione dei dati ed in generale del patrimonio informativo in dotazione alle parti, attuando sinergie finalizzate allo scambio di conoscenze, all'arricchimento del rispettivo patrimonio informativo ed alla diffusione dei risultati ottenuti;
- è, dunque, interesse delle Parti definire le modalità operative della collaborazione istituzionale in materia, anche attraverso forme di raccordo stabile;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo

1. La Regione Campania e l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), concordano sulla necessità di avviare, ciascuno per la parte di competenza, un'attività di collaborazione finalizzata:

- a) al rafforzamento della capacità istituzionale e a un'attività di promozione nei confronti degli Enti locali;
- b) alla valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata anche per finalità istituzionali demaniali (caserme e alloggi delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco);
- c) alla valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata per finalità sociali, istituzionali e di sviluppo economico del territorio;

Art.3 – Impegni delle Parti

1. Nel reciproco rispetto delle precipe autonomie procedurali, le Parti si impegnano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ad individuare modalità, strumenti e soluzioni al fine di favorire, nel più breve tempo possibile, una fattiva sinergia nell'attività di condivisione del patrimonio informativo e nell'individuazione di possibili soluzioni operative rispondenti agli obiettivi di cui all'art. 2. A tale ultimo scopo saranno attivate specifiche conferenze di servizi istruttorie e/o decisorie con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali preposti al rilascio/espressione di pareri, assensi e nulla osta.
2. Per tale finalità, le Parti si impegnano all'interscambio dei dati relativi ai beni confiscati alla criminalità organizzata di cui dispongono nel rispetto della normativa vigente.
3. Le Parti condideranno, altresì, il proprio patrimonio di conoscenze e competenze, anche mediante iniziative di approfondimento congiunto, divulgative e/o seminariali.

4. Per la realizzazione delle finalità di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano a fare ricorso a forme di immediata collaborazione, rimuovendo tutti gli ostacoli eventualmente insorgenti, ed a cooperare in attività mirate alla semplificazione procedimentale, rendendo disponibili tutte le informazioni a ciò necessarie per:

- analizzare in modo congiunto i dati afferenti al patrimonio confiscato, al fine di individuare le possibilità di intervento collegate alle finalità di cui all'art. 2;
- supportare gli Enti locali sia per la pubblicazione, sui siti istituzionali, dei dati relativi ai beni confiscati presenti sul territorio ed al loro utilizzo, sia per migliorare il processo di riutilizzo e gestione dei beni immobili confiscati;
- individuare eventuali risorse per co- finanziare la realizzazione dei presidi delle Forze dell'ordine (caserme e alloggi);
- sviluppare azioni di comunicazione e sensibilizzazione dirette agli Enti locali e ad altri enti istituzionali, per il loro progressivo coinvolgimento nel processo di riutilizzo e gestione dei beni immobili per le finalità di cui all'art. 2;
- avviare ogni utile iniziativa volta a rendere maggiormente efficace la programmazione delle risorse finanziarie, in rapporto agli obiettivi prefissati.

Art. 4 – Impegni della Regione Campania

1. La Regione, attraverso il presente Accordo, si impegna a:

- promuovere un percorso condiviso nella programmazione delle attività in tema di beni confiscati alla criminalità organizzata, per accrescere le condizioni di sicurezza e diffondere la cultura della legalità su tutto il territorio regionale;
 - garantire attività di promozione nei confronti degli Enti locali per un più efficace utilizzo dei beni confiscati, secondo le finalità previste dalla legge e dai programmi nazionali e regionali;
 - riservare risorse per il finanziamento delle iniziative di cui all'art.2 del presente Accordo al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti;
2. La Regione fornirà all'ANBSC ogni elemento di propria competenza e conoscenza concernente i diversi cespiti confiscati.

Art. 5 – Impegni dell'ANBSC

1. L'ANBSC si impegna a mettere a disposizione della Regione Campania le credenziali che consentano il più ampio accesso alla propria piattaforma gestionale con esclusivo riferimento all'individuazione e qualificazione tecnica dei beni, al fine di facilitarne la conoscenza, anche in termini di dettaglio, dei beni confiscati, con riguardo sia ai cespiti già destinati, sia a quelli tuttora in gestione.
2. A tal fine, l'ANBSC, sulla base del censimento e del monitoraggio del patrimonio confiscato in Regione Campania, metterà a disposizione ogni informazione utile, con particolare riguardo alla destinazione ed all'attuale

stato d'uso dei beni, nonché ogni altra informazione disponibile nei propri archivi.

3. L'ANBSC si impegna ad interessare, per quanto di propria competenza, anche attraverso lo strumento della conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i soggetti istituzionali di volta in volta coinvolti nei procedimenti finalizzati alla concreta utilizzazione dei beni per gli scopi di cui all'art. 2 del presente Accordo.
4. L'ANBSC si impegna ad adottare, previa deliberazione favorevole del proprio Consiglio Direttivo, i decreti di mantenimento al patrimonio indisponibile dello Stato e/o di destinazione al patrimonio indisponibile degli Enti territoriali dei cespiti individuati anche a seguito delle attività di cui al presente Accordo.
5. L'ANBSC si impegna a coinvolgere la Regione Campania nella programmazione di sopralluoghi e di ogni altra attività per la quale risulterà utile un concorso all'iter istruttorio da parte del suddetto Ente.

Art. 6 – Impegni delle Prefetture

1. Le Prefetture, in sede di Tavolo tecnico di cui al successivo art. 8, partecipano all'analisi del contesto territoriale di riferimento, sulla scorta dei dati in possesso e di quelli facilmente reperibili mediante i canali istituzionali, in modo tale da fornire un valido supporto nell'individuazione degli obiettivi che l'Amministrazione regionale intenderà perseguire, mediante la programmazione delle risorse, sia comunitarie che nazionali, per la valorizzazione dei beni confiscati già assegnati agli Enti locali.

2. Le Prefetture, inoltre, ferme restando le modalità di individuazione delle procedure di erogazione dei contributi in capo alla Regione Campania, concorreranno nelle attività del predetto Tavolo tecnico nelle fasi di monitoraggio, secondo il crono-programma stabilito dall'Amministrazione regionale, offrendo ogni eventuale supporto istituzionale, volto a superare possibili criticità che dovessero rallentare la realizzazione degli interventi rispetto ai tempi prefissati.

Art. 7 – Titolarità dei dati

1. I dati e le informazioni gestiti dai sistemi informativi delle Parti sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento.
2. Restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
3. Gli scambi di dati e informazioni tra i sistemi informativi delle Parti non comportano la modifica della titolarità dei dati e delle informazioni stesse.
4. Tutti gli scambi di informazioni devono avvenire nel rispetto della normativa vigente, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ed in particolare dall'allegato B dello stesso Codice in ordine all'adozione di misure di sicurezza per il trattamento di dati personali con strumenti elettronici. Le strutture operative delle Amministrazioni

utilizzano le informazioni ricevute ai soli fini istituzionali, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza stabiliti dall'art. 11 del d.lgs. n. 196 citato e nel GDPR Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché nel rispetto del segreto d'ufficio.

Art. 8 – Governance dell'Accordo

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo è istituito un Tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero/Prefetture, dell'ANBSC e della Regione Campania, che si impegnano a monitorare la realizzazione delle attività in esso previste e a proporre adeguate azioni correttive, al fine di superare eventuali criticità che dovessero emergere nelle fasi di realizzazione delle attività.
2. I referenti del Tavolo, come individuati al precedente comma, garantiranno reciprocamente lo scambio di informazioni e vigileranno sulla realizzazione delle iniziative concordate, monitorando i risultati ottenuti e individuando le soluzioni più idonee per il superamento di eventuali criticità che dovessero presentarsi durante lo svolgimento delle attività. Assicureranno, altresì, lo scambio delle conoscenze necessarie per la soluzione di casi concreti ed urgenti in ordine alle materie di rispettiva competenza. Potranno, altresì, proporre iniziative di divulgazione sugli aspetti procedurali e sulle best practices in tema di ottimale riuso e valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
3. Le modalità organizzative del Tavolo saranno concordate tra le Parti, in ragione della tematica da affrontare e delle finalità da conseguire.

Art. 9 – Comunicazione

1. Le Parti si impegnano a promuovere gli interventi oggetto dell'Accordo, favorendo la più ampia sinergia nella diffusione delle eventuali iniziative comuni e promuovendo in maniera congiunta specifiche azioni comunicative. In ogni intervento e/o evento comunicativo verrà evidenziato il ruolo di tutte le Parti e sarà data comunque preventiva, reciproca informazione sulle attività divulgative.

Art. 10 – Durata e recesso

1. Il presente Accordo avrà efficacia tra le Parti dal momento della sottoscrizione e avrà durata complessiva di 3 (tre) anni. Lo stesso è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera degli organi competenti.
2. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente, dandone comunicazione ai referenti tramite PEC almeno 30 giorni prima.
3. Le Parti potranno apportare, di comune accordo, eventuali modifiche al presente Accordo, in forma scritta.
4. Le collaborazioni avviate in esecuzione del presente Accordo, qualora in corso di esecuzione al momento della scadenza del medesimo, potranno avere durata superiore a quella dell'Accordo stesso, al solo fine di completare le attività avviate e non ancora concluse.

Art. 11 – Trattamento dati personali

(Ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Titolari del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sono, ciascuna per le proprie finalità istituzionali, Regione Campania, nella persona del suo legale rappresentante, e l'ANBSC.

Napoli, _____

Alla presenza del Sig. MINISTRO DELL'INTERNO
(Matteo Piantedosi)

Per l'Agenzia Nazionale
per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità
organizzata
Il Direttore
(Prefetto Maria Rosaria Laganà)

Per la Regione Campania
Il Presidente
(On. Vincenzo De Luca)